

La Riforma del Terzo Settore

Piove di Sacco - 17 aprile 2018
Relatrice Stimamiglio Alessia
Area Consulenza Centro Servizio volontariato



Abbiamo semplificato le principali novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore

www.csvpadova.org/terzo-settore-riforma-informazioni/

Per dubbi e approfondimenti sulla Riforma del Terzo Settore è attivo il servizio di consulenza sosriforma@csvpadova.org
Risponderanno i nostri consulenti.



INIZIATIVE 2018 – SOS RIFORMA

Incontri sul territorio con consulenti del CSV coadiuvati da dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e assicuratori

- **Venerdì 13 aprile – ore 17**
Sala Paladin – Comune di Padova
«Il regolamento comunale»
- **Martedì 17 aprile – ore 21**
Sala Mostre – Centro piovese di Arte e Cultura –
via Garibaldi 42, Piove di Sacco
«Gestire un'Associazione oggi»
- **Venerdì 11 maggio – ore 17**
Sala Anziani – Comune di Padova
«Rapporto con gli enti pubblici»



Consulenze su appuntamento gratuite con il CSV, il consulente fiscale, il consulente del lavoro e l'assicuratore





Riferimenti normativi

LEGGI ANTE RIFORMA	D.GLS. 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE
TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI	
L. 266/91 – Organizzazione di Volontariato ODV	Titolo V- Art. 32
L. 460/97 – Onlus	Titolo VI – Art. 45
L.383/00 - Associazione di promozione sociale APS	Titolo V- Art. 35
D.P.R.917/86 T.u.i.r. – Art. 143 Enti non commerciali	Titolo X – Art. 79
NORME DI FUNZIONAMENTO	
Codice Civile Libro Primo+ Libro quinto per le coop.	Titolo VI – Art. 45
D.p.r. 361/00 – personalità giuridica	Titolo IV – Art. 22
D.lgs 155/2006 – Impresa sociale	L. 106/2016
ASPETTI FISCALI	
D.P.R. 917/86 T.u.i.r.	Titolo X – Art. 79
D.p.r. 446/97 Irap	Titolo X – Art. 82
D.lgs 346/90 Imposta successione e donazione	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 131/86 imposta registro	Titolo X – Art. 82
D.lgs 504/92 IMU-TASI	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 600/73 – art. 20-bis Scritture Contabili ENC	Titolo II – Art. 13

Riferimenti normativi

LEGGI ANTE RIFORMA	D.GLS. 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE
TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI	
L. 266/91 – Organizzazione di Volontariato ODV	Titolo V- Art. 32
L. 460/97 – Onlus	Titolo VI – Art. 45
L.383/00 - Associazione di promozione sociale APS	Titolo V- Art. 35
D.P.R.917/86 T.u.i.r. – Art. 143 Enti non commerciali	Titolo X – Art. 79
NORME DI FUNZIONAMENTO	
Codice Civile Libro Primo+ Libro quinto per le coop.	Titolo VI – Art. 45
D.p.r. 361/00 – personalità giuridica	Titolo IV – Art. 22
D.lgs 155/2006 – Impresa sociale	L. 106/2016
ASPETTI FISCALI	
D.P.R. 917/86 T.u.i.r.	Titolo X – Art. 79
D.p.r. 446/97 Irap	Titolo X – Art. 82
D.lgs 346/90 Imposta successione e donazione	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 131/86 imposta registro	Titolo X – Art. 82
D.lgs 504/92 IMU-TASI	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 600/73 – art. 20-bis Scritture Contabili ENC	Titolo II – Art. 13

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Coordinamento normativo

Art. 3

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Codice del Terzo Settore → normativa principale
Codice Civile → normativa integrativa

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA

Mediante l'emanazione del «Codice del Terzo settore» il Legislatore ha provveduto ad un **riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.**

L'intervento legislativo si rifà ad alcuni **principi generali**, quali:

riconoscimento del **valore e della funzione sociale** degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato;

riconoscimento del **valore della cultura e pratica del dono** quale espressione di **partecipazione, solidarietà e pluralismo;**

promozione dello sviluppo degli enti del Terzo settore, salvaguardando spontaneità ed autonomia;

favorire il perseguimento, per il tramite degli enti del terzo settore, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;**

favorire forme di collaborazione tra enti del Terzo settore e lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto soggettivo Enti del Terzo settore – codice del terzo settore

Le disposizioni del Codice si applicano agli «**enti del Terzo settore**».

Ai sensi dell'art. 4 del Codice, si qualificano quali enti del Terzo settore i seguenti soggetti:

- le **organizzazioni** di volontariato ODV;
- le **associazioni** di promozione sociale APS;
- gli enti filantropici;**(nuova categoria)**
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le **associazioni, riconosciute o non riconosciute;**
- **le fondazioni;**
- **altri enti di carattere privato** diversi dalle società;

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE



Organizzazioni di volontariato

Associazioni di promozione sociale

Enti filantropici

Imprese sociali

Reti associative

Società di mutuo soccorso

Associazioni e Fondazioni

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto soggettivo Ulteriori requisiti:

- essere costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...**
- ...mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale;**
- **essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

Non sono enti del Terzo settore per espressa previsione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di categoria;
- le associazioni di datori di lavoro;
- enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 1/5

Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5 del Codice, gli enti del Terzo settore:

- esercitano **in via esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale**...
- ... per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Art. 5

Si considerano in particolare **attività di interesse generale**, quelle **elencate all'art. 5**:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. 328/2000, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992 e l. 112/2016;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie (DPCM 14 febbraio 2001);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla tutela ambientale e all'utilizzo responsabile delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004);
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 2/5

art. 5 Dlgs 117/2017

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 3/5

art. 5 Dlgs 117/2017

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo **1, comma 2, lettera c)**, della **legge 6 giugno 2016, n. 106**;
- q) alloggio sociale, ai sensi del **decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008**, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo **2** della **legge 18 agosto 2015, n. 141**, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244**;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della **legge 4 maggio 1983, n. 184**;
- y) protezione civile ai sensi della **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 4/5

Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6, lo svolgimento da parte degli enti del Terzo settore di attività **diverse** dalle attività di interesse generale, è ammesso a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- le attività diverse siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Per stabilire se le attività diverse possano considerarsi secondarie e strumentali, si deve fare riferimento a:

- criteri e limiti definiti con **apposito** decreto ministeriale;
- rapporto tra risorse impiegate nelle attività diverse e risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice terzo settore, l'organo amministrativo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 5/5 Raccolta fondi

L'art. 7 prevede la possibilità di svolgere l'attività di **raccolta fondi**, nel rispetto di principi di **verità, trasparenza e correttezza** e **in conformità a linee guida** adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ente **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale**.

L'attività di raccolta fondi può realizzarsi attraverso:

- la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- sollecitazione al pubblico;
- cessione di beni e servizi di modico valore; (cfr art. 143 tuir)

e può essere svolta:

- anche in forma **organizzata e continuativa**; (non più solo celebrazioni/ricorrenze)
- attraverso risorse proprie o di terzi.

Attenzione alla rendicontazione: oggi articolo 20 Dpr 600/73. La norma non appare essere abrogata dal Codice del terzo settore.

chi erano

fino al 2 agosto 2017 e prima dell'istituzione del RUNTS

1. **ODV associazioni di volontariato** (iscritte al registro regionale del volontariato)
2. **APS associazioni promozione sociale** (iscritte al registro regionale della promozione sociale)
3. **ONLUS** iscritte all'anagrafe delle ONLUS (presso la direzione regionale agenzia entrate)
4. **Cooperative sociali** (iscritte al registro regionale delle Cooperative sociali)
5. **Associazioni riconosciute e non riconosciute** (associazioni non iscritte ai registri regionali o all'anagrafe ONLUS)
6. **Fondazioni, comitati** del codice civile

chi saranno

dopo il 3 agosto 2017 e dopo l'istituzione del RUNTS

1. **ETS Enti del Terzo settore** (enti iscritti al Registro unico del Terzo settore RUNTS) in particolare:
 - **organizzazioni** di volontariato ODV;
 - **associazioni** di promozione sociale APS;
 - **enti filantropici (nuova categoria)**
 - **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali;
 - **reti associative**;
 - **società di mutuo soccorso**;
 - **associazioni, riconosciute o non riconosciute**;
 - **fondazioni**;
 - **altri enti di carattere privato** diversi dalle società;
2. **Associazioni Riconosciute o Non Riconosciute** (enti non iscritti al RUNTS) che applicano il codice civile, le norme del TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD)

IL VOLONTARIATO NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- il Codice abroga e sostituisce la L. 266/91 e la L. 383/2000. Fino all'operatività del RUNTS, tali norme continuano a trovare applicazione (art. 101 comma 2)
- **le ODV e le APS continuano ad esistere** nel Codice (art. 32 e art. 35) sia nella denominazione (ODV e APS) sia nelle caratteristiche principali, ma sono inserite all'interno della categoria più ampia e generale degli ETS
- **tutti gli ETS** possono utilizzare VOLONTARI (anche occasionali → art. 17)

CHI È IL VOLONTARIO (art. 17 Codice)

Una persona che, per sua **libera scelta**, svolge in favore della comunità e del bene comune, **anche** per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio **tempo** e le proprie **capacità** per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo **personale**, **spontaneo** e **gratuito**, **senza fini di lucro**, neanche indiretti, ed esclusivamente per **fini di solidarietà**

(Art 3 L. n. 266/91) Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale**, **spontaneo** e **gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, **senza fini di lucro** anche indiretto ed esclusivamente per **fini di solidarietà**. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

CHI È IL VOLONTARIO (art. 17 Codice)

Le caratteristiche del volontariato secondo il codice del terzo settore	
FINALITA'	Promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
ATTIVITA'	Attività in favore della comunità o del bene comune
MODALITA'	Agire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro esclusivamente per fini di solidarietà
APPORTO	Tempo e capacità
RETRIBUZIONE	Nessuna retribuzione in alcuna forma
RIMBORSI SPESE	Solo se l'attività è svolta tramite un ETS e solo spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata
INCOMPATIBILITA'	Con ogni forma di lavoro nei confronti dell'ETS tramite il quale il volontario opera

VOLONTARIATO E RAPPORTO DI LAVORO (art. 17 Codice)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro **rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

(ART. 3 L. N. 266/1001)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto **di contenuto patrimoniale** con l'organizzazione di cui fa parte

ASSENZA DI RETRIBUZIONE E RIMBORSI SPESE (art. 17 Codice)

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni **preventivamente** stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**.

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE → autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 **previa** delibera di CD o assemblea su quali spese è possibile autocertificare e l'attività per la quale il rimborso è ammesso.

NO autocertificazione per spese > € 10 al giorno e € 150 al mese

(ART. 3 L. N. 266/1001) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

FIGURA DEL VOLONTARIO “OCCASIONALE” E COLLABORATORE (?) “AMMINISTRATIVO”

Art. 17 comma 1 - Gli ETS devono *“iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*

- ✓ attenzione alla responsabilità dell’ODV e del volontario
- ✓ attenzione alla copertura assicurativa
- ✓ può bastare un registro presenze a fini assicurativi?

Art. 17 comma 6: Ai fini del presente Codice **non si considera volontario l'associato** che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 41 le reti associative

Il codice istituisce la figura delle reti associative riconoscendo, in tal modo, il ruolo degli organismi di coordinamento dell'associazionismo di base.

Le reti devono essere costituite in forma di associazione (RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA) ed associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore (20 per le fondazioni), con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

Il loro compito è il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e supporto degli enti loro associati, anche in funzione di accrescimento della loro rappresentatività presso le istituzioni.

Sono altresì considerati reti nazionali le associazioni formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sede in almeno 10 regioni e province autonome.

Tra i compiti che le reti hanno facoltà di esercitare vi è anche quella del monitoraggio delle attività degli enti associati e la promozione e lo sviluppo dell'attività di controllo ed assistenza tecnica.

Nei compiti di rappresentanza delle reti vi è anche quello di promuovere protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati (comma 4)

Le reti associative sono iscritte nella apposita sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del dlgs 117/2017.

Come decidere chi essere domani?

Enti non iscritte al RUNTS

ETS iscritte al RUNTS

organizzazioni di piccole dimensioni
(indicativamente entrate inferiori a 100.000 euro)

- **RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA**
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, elenco dei soci, prima nota cassa e inventario dei beni)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - Bilancio sociale non è obbligatorio
 - Organo di controllo e revisore dei conti non richiesto
- con entrate < € 220.000 basta un **RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA** (art. 13)
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, elenco dei soci, prima nota cassa e inventario dei beni)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - Bilancio sociale non è obbligatorio
 - Organo di controllo e revisore dei conti non richiesto

Come decidere chi essere domani?

Enti non iscritte al RUNTS

ETS iscritte al RUNTS

organizzazioni di medie dimensioni
(indicativamente entrate superiori a 100.000 euro)

- richiesto un **RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA**
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, elenco dei soci, prima nota cassa e inventario dei beni)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - Bilancio sociale non è obbligatorio
 - Organo di controllo e revisore dei conti non richiesto
- entrate < € 220.000 basta un **RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA** (art. 13)
 - entrate > € 220.000 serve un **BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE** (art. 13)
 - entrate > € 220.000 o attivo stato patrimoniale > 110.000 è richiesto l'**ORGANO DI CONTROLLO** (art. 30)
 - entrate > € 100.000 serve la pubblicazione sul sito dei pagamenti a soci e amministratori (art. 14)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, verbali dell'organo di controllo elenco dei soci, libro giornale e inventario dei beni)

Come decidere chi essere domani?

Enti non iscritte al RUNTS

ETS iscritte al RUNTS

organizzazioni di grandi dimensioni

(indicativamente entrate superiori a 500.000 euro)

- richiesto un **RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA**
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, elenco dei soci, prima nota cassa e inventario dei beni)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - Bilancio sociale non obbligatorio
 - Organo di controllo non richiesto ma consigliato
- entrate > € 220.000 serve un **BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE** (art. 13)
 - entrate > € 1.000.000 serve il **BILANCIO SOCIALE** (art. 14)
 - entrate > € 220.000 o attivo stato patrimoniale > 110.000 serve l'**ORGANO DI CONTROLLO** (art. 30)
 - entrate > € 2.200.000 o attivo stato patrimoniale > 1.100.000 serve il **REVISORE LEGALE DEI CONTI** (art. 31)
 - entrate > € 100.000 serve la pubblicazione sul sito dei pagamenti a soci e amministratori (art. 14)
 - **Tenuta dei libri sociali** (verbali dell'assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, elenco dei soci, prima nota cassa e inventario dei beni)
 - Rendiconto del 5 per mille e delle raccolte fondi
 - serve l'**ORGANO DI CONTROLLO** (art. 30) se occupo in media durante l'esercizio 5 "dipendenti" (art. 30)

Come decidere chi essere domani?

IN BASE AL RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI (art. 56 Codice)

Le pubbliche amministrazioni **possono** sottoscrivere con le **ODV** e le **APS** iscritte da almeno 6 mesi nel RUTS convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di "attività o servizi sociali di interesse generale" (→ art. 5) se più favorevoli rispetto al mercato.

- solo **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate
- individuazione delle ODV e APS da convenzionare nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante **procedure comparative riservate**.
- necessari **moralità professionale** e **adeguata attitudine** (con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari)

Come decidere chi essere domani?

IN BASE AL RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI (art. 56 Codice)

- nelle convenzioni vanno previste:
 - la **continuità** del servizio
 - il **rispetto dei diritti e della dignità degli utenti**, e ove previsti dalla normativa nazionale o regionale degli standard organizzativi e strutturali di legge
 - la durata, il contenuto e le modalità dell'**intervento volontario**
 - il numero e l'eventuale **qualifica professionale** delle persone impegnate nelle attività convenzionate
 - le modalità di **coordinamento** dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
 - le **coperture assicurative** di cui all'articolo 18
 - i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a **rimborso**
 - le modalità di **risoluzione** del rapporto
 - forme di **verifica** delle prestazioni e di controllo della loro qualità
 - la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Come decidere chi essere domani?

IN BASE AI VANTAGGI FISCALI

- qualifica di **ENTE NON COMMERCIALE** dell'**ODV** (art. 79)
- attività delle ODV considerate **non commerciali** (art. 79 e 84)
 - **attività di interesse generale** ex art. 5 Codice incluse quelle in convenzione con enti pubblici, svolte a **titolo gratuito dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi** e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento
 - attività non professionale di **vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito** a fini di sovvenzione;
 - **cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari** sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
 - attività di **somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- applicazione del **regime forfettario** su attività commerciali in caso di ricavi < 130.000 → determinazione del reddito imponibile applicando ai ricavi percepiti in coefficiente di redditività pari all'1% (art. 86)
- tenuta delle scritture contabili (art. 87)
- SOCIAL BONUS (art. 81)
- imposta successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale (art. 82) e di bollo (art. 82); detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di ETS (art. 83)

Come decidere chi essere domani?

QUESTIONI APERTE

- solo gli ETS potranno stipulare **CONVENZIONI** con la P.A. ex art. 56 Codice?
- solo gli ETS godranno della **compatibilità** dei loro locali rispetto a qualsivoglia **destinazione urbanistica** ex art. 71 Codice?
- solo gli ETS potranno avere in **comodato** 30ennale dalle P.A. beni mobili o immobili ex art. 71 Codice?
- che vantaggi fiscali alle ODV che restano solo associazioni e non diventano ETS? (143 TUIR)
- solo gli ETS accedono ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 69 Codice?
- solo gli ETS potranno utilizzare gratuitamente beni mobili e immobili della P.A. o potranno somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e iniziative temporanee ai sensi dell'art. 70?

in ogni caso gli ETS devono tenere

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Raccolta fondi

L'art. 7 prevede la possibilità di svolgere l'attività di **raccolta fondi**, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza e in conformità a linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ente al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**.

L'attività di raccolta fondi può realizzarsi attraverso:

- la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- sollecitazione al pubblico;
- cessione di beni e servizi di modico valore; (cfr art. 143 tuir)

e può essere svolta:

- anche in forma organizzata e continuativa; (non più solo celebrazioni/ricorrenze)
- attraverso risorse proprie o di terzi.

Attenzione alla rendicontazione: oggi articolo 20 Dpr 600/73. La norma non appare essere abrogata dal Codice del terzo settore.

IL VOLONTARIO

Assicurazione Obbligatoria art. 18 Codice

Come già stabilito nella normativa anteriore, è ribadito a carico degli enti del terzo settore l'obbligo di assicurare i volontari "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" (comma 1 art. 18).

La legge prevede che con decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi, vengano stabiliti meccanismi assicurativi semplificati (comma 2)

Nel caso in cui l'ente stipuli convenzioni con la pubblica amministrazione, a quest'ultima fanno carico gli oneri relativi, con riferimento allo svolgimento delle attività convenzionate (comma 3). Resta pertanto fermo l'obbligo della associazione di assicurare comunque i volontari per le attività non inerenti ai servizi in convenzione.

POSSIBILITA' ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA art.22 Codice

Il codice prevede la possibilità per le associazioni di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore; ciò può avvenire in deroga al procedimento previsto dal DPR. 361 del 2000 il quale attribuisce il controllo sui requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica alle Prefetture o alle Regioni in relazione alle materie di rispettiva competenza nelle quali le associazioni operano, con la conseguente iscrizione nei registri da esse rispettivamente istituiti (presso le Prefetture o presso gli Uffici Regionali secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 7 del DPR. citato.)

POSSIBILITA' ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA art.22 Codice

Non mediante procedura separata ex DPR. 361/2000 (Regione o Prefettura) ma

- verifica dei requisiti per essere ETS
- deposito di atto costitutivo presso l'ufficio territoriale competente del RUNTS da parte del Notaio
- PATRIMONIO MINIMO € 15.000 ASSOCIAZIONI € 30.000 FONDAZIONI (relazione giurata se beni diversi da denaro)
- DISCIPLINA DELLE PERDITE → ricostituzione patrimonio minimo
- o perdita personalità o trasformazione/fusione/scioglimento
- modifiche atto costitutivo con atto pubblico

ORGANIZZAZIONE INTERNA

DEGLI ETS art. 23-24-25 Codice

“Se l’atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente....”

- procedure di ammissione dei soci (art. 23)
- svolgimento delle assemblee, diritto di voto e delega (art. 24)
- competenze dell’assemblea (art. 25)
- amministrazione e requisiti di onorabilità degli amministratori (art. 26)

Di applicazione obbligatoria

- una testa un voto in assemblea (art. 24)
- principi inderogabili sulle competenze dell’assemblea (art. 25)
- obbligo nomina amministratori (art. 26)
- amministratori per la maggioranza soci (art. 26)
- conflitto d’interesse (art. 27 → art. 2475ter codice civile)
- responsabilità degli amministratori (art. 28 e 29)
- organo di controllo (artt. 30 e 31)

Organizzazioni di volontariato ODV

Art. 32 organizzazioni di volontariato

Tutte le norme fino a qui illustrate si applicano a tutti gli enti associativi del terzo settore, comprese le Organizzazioni di Volontariato (ODV) che sono inoltre disciplinate, insieme ad altre categorie di soggetti, da norme speciali.

La disciplina ripete largamente contenuti della legislazione precedente (legge 266/91), introducendo tuttavia alcune rilevanti novità.

È possibile costituire organizzazioni di volontariato mediante associazione (riconosciuta o non riconosciuta) di un numero non inferiore a sette persone fisiche o, in caso di organizzazioni complesse (associazioni di associazioni), tre organizzazioni di volontariato.

L'attività si deve svolgere "prevalentemente" in favore di terzi con riferimento ad una o più attività previste dall'articolo 5 del Codice e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Sempre per le organizzazioni complesse è prevista la possibilità che possano essere ammessi come associati altri enti del terzo settore: per esempio cooperative sociali, imprese sociali, enti filantropici, associazioni di promozione sociale, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Analogamente a quanto è stato stabilito all'articolo 12 (Denominazione sociale ETS), il codice prevede che la denominazione sociale delle organizzazioni di volontariato deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo di ODV. Trattandosi di norma speciale troverà dunque applicazione l'adozione dell'acronimo ODV e non quello di ETS.

Art. 33 le risorse

Come già previsto con la L.266/91 il Codice stabilisce che le organizzazioni di volontariato possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'unità svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (comma 1)

Le organizzazioni di volontariato inoltre possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 cioè attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

La norma precisa che, per le attività di interesse generale, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 34 l'amministrazione

Gli amministratori delle organizzazioni di volontariato vengono scelti tra i soci dell'organizzazione rispetto ai quali si stabilisce l'ineleggibilità e la decadenza di coloro i quali siano interdetti, inabilitati, falliti (non riabilitati) o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e da incarichi direttivi (art.2382 c.c.).

Anche ai componenti degli organi sociali, in quanto anch'essi volontari, non può essere attribuito alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'attività inerenti alla carica. Vi fa eccezione il componente dell'organo di controllo che abbia la qualifica di revisore dei conti iscritto nell'apposito registro.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Soggetti

- **ETS** in forma di **Associazioni riconosciute e non riconosciute**
- **Numero membri:** non inferiore a **sette** persone fisiche/tre ODV
- **Scopo:** svolgimento prevalente in favore di terzi di attività di interesse generale
- **Modalità:** avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
- Possibilità di ammettere come associati **altri ETS o enti senza scopo di lucro**. Limite: numero non superiore al 50% del numero degli associati ODV.

N.B.

Denominazione deve contenere l'indicazione o l'acronimo ODV.

ODV che svolgono **attività di protezione civile**: Coordinamento con disposizioni in materia di protezione civile.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Risorse

Limite impiego dipendenti/lavoratori autonomi:

- Necessari al regolare funzionamento;
- Qualificare/specializzare l'attività svolta;
- In numero non superiore al 50% dei volontari;

Fonti finanziamento:

- Quote associative;
- contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Raccolta fondi
- Attività art. 6

N.B.:

Per le attività di interesse generale le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Ordinamento e amministrazione

Amministratori

- Associati persone fisiche;
- Persone fisiche indicate tra propri associati dalle ODV associate art. 2382 c.c.);
- Cause di inagibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.

Divieto di compenso ai componenti degli organi sociali:

- Salvo rimborso spese;
- Esclusi i componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c.

Associazioni di promozione sociale APS

Art. 35 APS

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

Art. 36 le risorse

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 41 le reti associative

Il codice istituisce la figura delle reti associative riconoscendo, in tal modo, il ruolo degli organismi di coordinamento dell'associazionismo di base.

Le reti devono essere costituite in forma di associazione (RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA) ed associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore (20 per le fondazioni), con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

Il loro compito è il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e supporto degli enti loro associati, anche in funzione di accrescimento della loro rappresentatività presso le istituzioni.

Sono altresì considerati reti nazionali le associazioni formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sede in almeno 10 regioni e province autonome.

Tra i compiti che le reti hanno facoltà di esercitare vi è anche quella del monitoraggio delle attività degli enti associati e la promozione e lo sviluppo dell'attività di controllo ed assistenza tecnica.

Nei compiti di rappresentanza delle reti vi è anche quello di promuovere protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati (comma 4)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Soggetti

- **ETS** in forma di **Associazioni riconosciute e non riconosciute**
- **Numero membri:** non inferiore a sette persone fisiche/tre APS
- **Scopo:** svolgimento in favore dei propri associati, loro familiari o di attività di interesse generale
- **Modalità:** avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati;

Esclusività di ammettere come associati **altri ETS o enti senza scopo di lucro** e l'associazione non superiore al 50% del numero degli associati.

Limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi tipo.

- **NON si applica** agli enti di promozione sportiva che **non hanno il diritto di trasferimento della quota associativa;**
- collegano la partecipazione sociale a **titolarità di azioni o quote patrimoniali**

N. di natura

Denominazione sociale deve contenere indicazione APS

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Risorse

Limite impiego dipendenti/lavoratori autonomi:

- **Necessari al regolare funzionamento;**
svolta
- **Necessari a qualificare/specializzare l'attività**;
- **In numero non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati;**

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore art. 87

Gli Enti del terzo settore non commerciali (art. 79 co. 5) che non applicano il regime forfetario (art. 86) hanno l'obbligo di:

In relazione all'attività complessiva	In relazione alle attività svolte con modalità commerciali
<ul style="list-style-type: none">• Redigere scritture cronologiche e sistematiche che esprimano con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;• Redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale contenente situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività di interesse generale dalle attività accessorie;• Conservare le scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello di cui all'art. 22 DPR 600/73;• Se non hanno conseguito in un anno proventi > 50.000 euro, l'anno successivo possono tenere, in luogo delle scritture contabili di cui sopra, il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'art. 13, comma 2.	<ul style="list-style-type: none">• Tenere le scritture contabili previste dall'art. 18 DPR 600/73 (non si applicano i limiti di ricavi);• Tenere la contabilità separata.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Bilancio sociale

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice:

gli enti con **entrate superiori a 1 milione di euro**, hanno l'obbligo di:

- **redigere il bilancio sociale**, secondo le **linee guida** adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- **depositare il bilancio sociale** presso il registro unico nazionale del Terzo settore;
- **pubblicare il bilancio sociale** nel proprio sito internet.

Art. 15 - libri sociali obbligatori

gli ETS devono tenere:

a)il libro degli associati o aderenti;

b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

EROGAZIONI LIBERALI



LE DONAZIONI AL TERZO SETTORE

ITALIA



4.5 MILIARDI DI EURO

VALORE DELLE DONAZIONI COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE AGLI ENTI NON PROFIT NEL 2015

STATI UNITI



373 MILIARDI DI DOLLARI

VALORE DELLE DONAZIONI COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE AGLI ENTI NON PROFIT NEL 2015

GRAN BRETAGNA



10 MILIARDI DI STERLINE

VALORE DELLE DONAZIONI COMPLESSIVAMENTE PERVENUTE AGLI ENTI NON PROFIT NEL 2015

- **INNALZAMENTO DEL LIMITE DI DETRAIBILITA' (DAL 26% AL 30%) PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE A FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE**
- **DETRAIBILITA' AL 35% PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**
- **RIMOZIONE DEL LIMITE IMPOSTO DALLA NORMATIVA PRECEDENTE (70.000 EURO ANNUI) RELATIVO ALLA MISURA MASSIMA DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO DELLE IMPRESE E SOGGETTI IRES**

La deducibilità è del
10%